

## NEWSLETTER DIRITTO BANCARIO E DEI MERCATI FINANZIARI

---

### Nuove norme in materia di cartolarizzazione dei crediti

In data 25 marzo, il Parlamento Europeo in sessione plenaria ha approvato in prima lettura gli attesi emendamenti all'attuale regolamento (UE) n. 2402/2017 del Parlamento Europeo e del consiglio del 12 dicembre 2017 "che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate" ("Regolamento STS") e concomitanti modifiche al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ("CRR"), al fine di permettere alle cartolarizzazioni sintetiche di rientrare nel novero delle operazioni STS.

È opportuno ricordare che già nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" (per maggiori informazioni consultare [qui](#)), la Commissione aveva infatti sottolineato che per sostenere la ripresa superare le difficoltà connesse alla mancanza di liquidità e l'accesso ai finanziamenti nonché, più in generale, il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19, fosse necessario introdurre modifiche mirate alla legislazione finanziaria vigente in ambito europeo.

A tale riguardo, si sottolinea che la cartolarizzazione è un elemento importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari in quanto contribuisce a diversificare le fonti di finanziamento degli enti e a liberare capitale regolamentare, che può essere riallocato per sostenere l'ulteriore erogazione di prestiti. La cartolarizzazione offre inoltre agli enti creditizi e agli altri partecipanti al mercato possibilità di investimento supplementari, consentendo quindi di diversificare il portafoglio e agevolando il flusso di finanziamenti verso le imprese e i privati sia negli Stati membri che, su base transfrontaliera, in tutta l'Unione.

In quest'ottica, l'obiettivo delle nuove modifiche al Regolamento STS è quello di estendere il quadro sulle cartolarizzazioni semplici trasparenti e standardizzate ("STS") alle cartolarizzazioni sintetiche. In particolare, le nuove regole consentono ad alcune cartolarizzazioni sintetiche in bilancio di accedere allo stato di cartolarizzazione "semplice, trasparente e standardizzata"

("STS") precedentemente disponibile solo per le cartolarizzazioni "true sale", ma solo nel rispetto di un ventaglio composto da diversi criteri a seconda del tipo di operazione.

Ulteriormente gli emendamenti in questione mirano a rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate al fine di aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario.

È possibile trovare il testo completo delle modifiche in questione consultare [qui](#).

Come accennato, il Parlamento europeo ha inoltre votato una serie di emendamenti al CRR conseguenti e strettamente connessi alle modifiche in materia di cartolarizzazione. Essi, infatti, mirano a rafforzare la capacità degli enti creditizi e delle imprese di investimento di fornire il flusso di finanziamenti necessario all'economia reale in seguito alla pandemia di COVID-19, garantendo nel contempo che siano poste in essere adeguate garanzie prudenziali per preservare la stabilità finanziaria(per il testo completo di tali emendamenti consultare [qui](#))

Il prossimo step è quindi rappresentato dalla pubblicazione degli atti recanti le citate modifiche nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ("GU"). A tale riguardo, peraltro, è importante sottolineare che per velocizzare il perfezionamento dell'iter legislativo, il parlamento ha fissato l'entrata in vigore delle citate modifiche il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GU, derogando alle normali regole circa l'entrata in vigore degli atti europei.

È verosimile ritenere che queste nuove regole, che peraltro riflettono da vicino le proposte della European Banking Authority (EBA), saranno accolte dagli investitori e dagli addetti ai lavori come un passo verso un quadro normativo più coerente per i mercati finanziari europei. Esse, ovviamente, non si applicheranno agli istituti finanziari nel Regno Unito e, al momento, non sembra sussistere alcun piano delle autorità britanniche volto a introdurre emendamenti simili.

Andrea Luciano  
Partner  
FINLAW/Dipartimento di Diritto Finanziario  
[a.luciano@lslex.com](mailto:a.luciano@lslex.com)

Diego Del Principe  
Associate  
[d.delprincipe@lslex.com](mailto:d.delprincipe@lslex.com)